



SENT. NR. 65/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Francesco LIGUORI

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio 46378 iscritto sul conto giudiziale nr. Conto Giudiziale n. 133496 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso dall'Agente Contabile MANARA MATILDE - C.F. MNRMLD87S65G337S del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il 21/11/2023.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione nr. 658-2024 del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 21.5.2025 con l'assistenza del segretario dr. Enrico TIBERI;

il relatore Cons. Marco CATALANO;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Guida IORIO.

FATTO

SENT. NR. 65/2025/GC

Con relazione nr. 658-2024, il Magistrato relatore, visto ed esaminato il

Conto Giudiziale n. 133496 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso

dall'Agente Contabile MANARA MATILDE - C.F.

MNRMLD87S65G337S del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di

PARMA per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il

21/11/2023 ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto

medesimo, in quanto il conto giudiziale:

- NON è stato reso tempestivamente nel rispetto dei termini dell'art. 139 del D. Lgs. N. 174/2016 (conto compilato d'ufficio dall'Ente);

- NON è firmato dall'agente contabile incaricato MANARA (pag. 3 della relazione).

Con decreto dell'11.10.2024, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 19.2.2025, assegnando a tutto il giorno 30.1.2025 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero.

In data 23.1.2025, la Procura Regionale ha depositato puntuale memoria, con la quale ha concluso

Voglia la Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, in relazione al giudizio di conto n. 46378, previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, adottare idoneo provvedimento interlocutorio o istruttorio, ovvero disporre la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore, affinché si provveda a procurare l'esatto adempimento del disposto dell'art. 614, comma 1, lett. b) del R.D. n. 827/1924 e a compiere l'istruttoria necessaria ad accertare l'effettiva

SENT. NR. 65/2025/GC

consistenza del carico dell'agente contabile, l'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa e da riversare nel periodo oggetto del giudizio.

L'agente contabile non ha depositato memoria.

All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata rinviata alla udienza del 21.5.2025 per acquisizioni istruttorie circa il pagamento del tributo.

L'ente ha inviato risposta alla richiesta e in data 21.5.2025, assistiti dal segretario dott. TIBERI dopo la relazione del magistrato e le conclusioni del S..PG. Guida IORIO la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale popone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

Nel caso di specie, dalla relazione del designato giudice emerge, segnatamente, che il conto:

- NON è stato reso tempestivamente nel rispetto dei termini dell'art. 139 del D. Lgs. N. 174/2016 (conto compilato d'ufficio dall'Ente);
- NON è firmato dall'agente contabile incaricato MANARA (pag.

SENT. NR. 65/2025/GC

3 della relazione).

A seguito di ordinanza istruttoria l'ente ha risposto come segue:

Dalla verifica presso l'ufficio attività produttive si evidenzia la presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività con data 01-01-2020 che si allega (allegato 1).

Si evidenzia che sono comunque in corso ulteriori verifiche accertative la cui attività si concluderà entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006.

Allo stato, pertanto, e salvo ulteriore attività istruttoria da parte dell'ente, non risulta alcuna imposta da versare.

Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità allo stato degli atti costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara non doversi procedere conto giudiziale n. 133496 - IMPOSTA DI SOGGIORNO reso dall'Agente Contabile MANARA MATILDE - C.F. MNRMLD87S65G337S del COMUNE DI PARMA - per la Provincia di PARMA per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 depositato il 21/11/2023 in merito alla struttura ricettiva denominata "Appartamento Manara" sita a Parma, in Vicolo dei Mulini n.1, senza addebiti di responsabilità.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

SENT. NR. 65/2025/GC

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.5.2025.

SENT. NR. 65/2025/GC

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21.5.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 09 giugno 2025

p. Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

firmato digitalmente